

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15690 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 23/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 6197-2019 proposto da:

ROGHI CLAUDIO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIOVANNI PIERI, FABIO PANELLI;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO DIREZIONE
GENERALE, AGENZIA DEL DEMANIO DELLO STATO
FILIALE TOSCANA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 1652/2018 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 09/07/2019;

26

1532
/20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nella controversia intrapresa da Roghi Claudio contro l'Agazia del Demanio al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di erede di Roghi Vincenzo, il quale deceduto *ab intestato* l'1 novembre 1993, lasciando il coniuge e il figlio, il medesimo Roghi Claudio, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme. Il primo giudice aveva rigettato la domanda in base al rilievo che l'attore non aveva dato altra prova per comprovare l'accettazione se non quella di essere al possesso dei beni ereditari, che di per sé non costituisce comportamento che implica tacita accettazione dell'eredità (l'eredità era stata devoluta al Demanio previa nomina di curatore di eredità giacente, che aveva curavato la formazione dell'inventario).

Per la cassazione della sentenza il Roghi ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il Demanio è rimasto intimato.

La causa, su conforme proposta del relatore, è stata fissata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Corte.

Il primo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Il ricorrente, in primo grado, aveva invocato, al fine di giustificare l'avvenuto acquisto della qualità di erede, la fattispecie prevista

dall'art. 485 c.c.. deducendo tutti i fatti occorrenti al suo perfezionamento: possesso dei beni, omessa redazione dell'inventario nel trimestre e mancata rinuncia all'eredità.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 485 c.c.. La corte ha considerato il possesso dei beni ereditari, riconosciuto in capo al ricorrente, solo nella prospettiva dell'accettazione tacita, mentre il ricorrente aveva dedotto il possesso nella diversa prospettiva indicata dall'art. 485 cit.

I motivi da esaminare congiuntamente sono fondati.

Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) è divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018).

A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede (art. 475, comma 1, c.c.). L'accettazione è invece tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).

Vi sono dei casi tuttavia in cui l'acquisto avviene *ex lege* indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: artt. 527 e 485 c.c.

Uno di questi casi è, appunto, quello previsto dell'art. 485 c.c. Il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto *ex lege* opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso, (Cass. n. 1438/2020).

Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.).

Secondo la giurisprudenza della Corte l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).

È vero quanto rileva la corte d'appello che l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita, perché atto che il chiamato può compiere in quanto tale (Cass. n. 20865/2005; n. 12733/1999). Ciò non toglie, però, che se il possesso si protrae per

il tempo previsto dall'art. 485 c.c., nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità *ex lege*.

Ora nel caso in esame il ricorrente aveva invocato il possesso non quale atto di accettazione tacita, ma nella prospettiva dell'art. 485 c.c. (cfr. pag. 8 e 9 del ricorso, dove sono trascritte le deduzioni avanzate in appello).

Pur in presenza di tale univoche deduzioni la corte ha deciso la lite in base al rilievo che l'immissione nel possesso, per sé stessa, non importa accettazione tacita di eredità.

Ma è chiaro che tale rilievo, corretto in linea di principio, non esauriva la lite, perché il possesso non era stato dedotto a questo fine, ma nella prospettiva dell'art. 485 c.c., nel cui ambito il possesso non è considerato quale indice della volontà del chiamato di accettare l'eredità, ma nella sua dimensione materiale di relazione del chiamato con i beni ereditari (cfr. Cass. n. 6167/2019; n. 7076/1995).

La corte, invece, ha tralasciato del tutto questo aspetto, incorrendo così nello stesso tempo nel vizio di omesso esame di fatti decisivi (assenza di inventario e di rinuncia) e di violazione dell'art. 485 c.c., in base al quale il possesso dei beni ereditari, nel concorso degli elementi indicati nella stessa norma, dedotti nel caso in esame, è idoneo a dar luogo all'acquisto *ex lege* della qualità di erede.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra indicati e regolerà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; *cassa* la sentenza impugnata; *rinvia* la causa davanti alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione